

## LA PROCEDURA PER IL DISCERNIMENTO DELLE PRESUNTE APPARIZIONI E RIVELAZIONI

### *THE PROCEDURE FOR DISCERNING ALLEGED APPARITIONS AND REVELATIONS*

**Antonio Interguglielmi**

Studium Theologicum Galilaeae, Israele  
ORCID: 0009-0008-7342-6439

Ricevuto: 30 gennaio, 2024 / Accetto: 2 maggio, 2024  
DOI: 10.64205/brasiliensis.13.24.2024.195

**Abstract:** I numerosi fenomeni delle apparizioni, non solo Mariane, e le rivelazioni che fanno parte della storia della Chiesa sono diventate sempre più frequenti negli ultimi decenni. Si pone quindi per la Chiesa la questione del loro discernimento, a cui è tenuta l’Autorità competente, in primo luogo per tutelare la comunità ecclesiale non solo da truffe ma soprattutto da possibili confusioni della fede autentica, che si regge sulla Tradizione apostolica, sulla Sacra Scrittura e il Magistero autentico.

Il presente contributo analizza le norme canoniche che devono guidare il discernimento di questi fenomeni, nella consapevolezza che il principio fondamentale che è alla base della procedura prevista dal Dicastero per la Dottrina della Fede è che tutti questi casi non rientrano “nel deposito della fede”, per cui nulla possono mai apportare alla Rivelazione di Cristo, che è già completa e definitiva, ma soltanto aiutare -eventualmente- i fedeli nel loro cammino di conversione al Signore.

**Parole chiave:** Apparizione. Rivelazione. Chiesa. Magistero. Truffe.

**Abstract:** The numerous phenomena of apparitions, not only Marian, and revelations that are part of Church history have become more and more frequent in recent decades. Therefore, the question of their discernment arises for the Church, to which the competent Authority is obliged, primarily to protect the ecclesial community not only from frauds but especially from possible confusions of the authentic faith, which stands on Apostolic Tradition, Sacred Scripture and the authentic Magisterium.

The present contribution analyses the canonical norms that should guide the discernment of these phenomena, in the awareness that the fundamental principle underlying the procedure envisaged by the Dicastery for the Doctrine of the Faith is that all these cases do not fall “within the deposit of faith,” so they can never contribute anything to the Revelation of Christ, which is already complete and definitive, but only help -eventually- the faithful in their journey of conversion to the Lord.

**Keywords:** Apparition. Revelation. Church. Magisterium. Fraud.

## Premessa

I numerosi fenomeni di apparizioni e di rivelazioni, soprattutto, ma non soltanto, di carattere mariano, pongono delicate questioni di carattere ecclesiale legate alla necessità di tutelare la buona fede delle persone, che non sempre dispongono degli strumenti necessari per saper discernere l'autenticità di questi fatti.

A fianco di episodi chiaramente in contrasto non solo con il Magistero della Chiesa ma anche legati a richieste, più o meno esplicite, di denaro o altri beni a danno di coloro che vengono ingannati, ci si trova talvolta dinanzi ad altri fenomeni che invece meritano un approfondimento da parte dell'Autorità della Chiesa.

In questi casi le principali norme di riferimento sono quelle promulgate dall'allora Congregazione, ora Dicastero<sup>1</sup>, per la Dottrina della Fede nel 1978 che affidano all'Ordinario diocesano il compito di discernere questi fenomeni (Congregazione per la Dottrina della Fede, 2012), che andremo ad analizzare con un accenno anche a quanto prevede la normativa civilistica circa la possibile configurazione del reato di abuso della credulità popolare. Si tratta di norme che, inizialmente comunicate solo ai vescovi, sono state rese pubbliche soltanto nel 2011 (Congregazione per la Dottrina della Fede, 2011).

## Una prima distinzione: la rivelazione pubblica e la rivelazione privata

Una distinzione fondamentale nel trattare i fenomeni delle rivelazioni e apparizioni è tra rivelazione pubblica e rivelazione privata.

La rivelazione pubblica è la conoscenza di Dio manifestata attraverso Gesù Cristo Suo Figlio, che è completa fino al ritorno glorioso del Signore: tutto questo è contenuto nei tre pilastri fondamentali che sono la Tradizione apostolica, la Sacra Scrittura e il Magistero.

Le apparizioni e le rivelazioni appartengono invece alle "possibili" manifestazioni di comunicazione di Dio, di Gesù, della Vergine Maria, dei

---

<sup>1</sup> Francesco, con la Lettera Apostolica *Fidem servare* (11 febbraio 2022) e la Costituzione Apostolica *Praedicate Evangelium* sulla Curia Romana e il suo servizio alla Chiesa e al mondo (19 marzo 2022), ha modificato sia la denominazione che la struttura interna della Congregazione per la Dottrina della Fede, che ha assunto il nome di Dicastero per la Dottrina della Fede.

Santi o degli Angeli ai fedeli, posteriori alla Rivelazione di Cristo, a cui non possono aggiungere o modificare nulla: è questo aspetto uno dei criteri fondamentali con cui discernere l'autenticità dei fenomeni. Tutti questi fenomeni non sono conseguentemente vincolanti per la fede dei credenti.

Appartengono a queste rivelazioni anche le esperienze mistiche dei Santi che sono stati canonizzati dalla Chiesa, come le Rivelazioni di Santa Brigida di Svezia o i Sogni di San Giovanni Bosco.

Si deve tener presente che le apparizioni ufficialmente approvate a livello universale sono poco più di venti<sup>2</sup>, a cui vanno però aggiunte quelle di cui, pur non essendo stato concesso il riconoscimento ufficiale, è stato però autorizzato il culto e molte altre che invece hanno ricevuto un giudizio positivo a livello locale<sup>3</sup>. (Sarebbe sicuramente utile approfondire un po' questa questione complessa: che l'autorizzazione del culto possa precedere il riconoscimento ufficiale di una "rivelazione", riconoscimento ufficiale che poi, forse non arriverà. Quale valenza ha l'autorizzazione del culto senza riconoscimento ufficiale della "rivelazione"?)

## I criteri del Concilio Vaticano II su questi fenomeni

Il Concilio Vaticano II ha ribadito un principio che deve essere tenuto presente nella considerazione di tutti questi fenomeni:

L'economia cristiana, dunque, in quanto è l'alleanza nuova e definitiva, non passerà mai, e non si deve aspettare alcuna nuova rivelazione pubblica prima della gloriosa manifestazione del Signore nostro Gesù Cristo (cf. 1 Tm 6, 14 e Tt 2, 13). (Concilio Ecumenico Vaticano II, 1966, *Dei Verbum*, nr. 4, p. 819)<sup>4</sup>

Premesso questo principio, che è alla base del discernimento e del corretto ed equilibrato rapporto con questi fenomeni, è evidente che, se le rivelazioni private, come accennato, non rientrano "nel deposito della fede", per cui nulla

<sup>2</sup> Cf. Laurentin & Sbalchiero (2010, pp. 91 ss); Perrella (2007); Perrella (2010); De Fiores (1987).

<sup>3</sup> Billet (1973, pp. 7ss).

<sup>4</sup> Nello stesso senso è il Catechismo della Chiesa Cattolica (CCC), al nr. 66: "L'economia cristiana, in quanto è Alleanza nuova e definitiva, non passerà mai e non c'è da aspettarsi alcuna nuova rivelazione pubblica prima della manifestazione gloriosa del Signore nostro Gesù Cristo. Tuttavia, anche se la Rivelazione è compiuta, non è però completamente esplicitata; toccherà alla fede cristiana coglierne gradualmente tutta la portata nel corso dei secoli".

apportano alla Rivelazione di Cristo, che è già completa e definitiva, possono tuttavia aiutare i fedeli nel loro cammino di conversione al Signore.

Da qui discende una conseguenza importante che, per quanto possano eventualmente essere riconosciute, ad esse non è obbligatorio credere. Queste considerazioni le riprendiamo e sviluppiamo più avanti nel paragrafo dedicato alle apparizioni di Fatima.

### **Il compito dell'autorità ecclesiastica dinanzi a fenomeni di presunte apparizioni/ rivelazioni**

Le norme del 1978 parlano di *officium invigilandi vel interveniendi*, cioè del dovere di vigilare e di intervenire da parte dell'Ordinario del luogo.

La questione delle presunte apparizioni coinvolge in primo luogo il ruolo del Vescovo diocesano tenuto ai compiti della vigilanza, alla tutela del bene comune e al controllo che sia osservata la disciplina ecclesiastica. Il Codice di Diritto Canonico chiama a sostenere il Vescovo in questi compiti impegnativi i Vicari generali ed episcopali: il canone 134 § 1-2 gli include infatti tra gli "Ordinari del luogo".

Tuttavia, si ritiene in dottrina che il giudizio definitivo sul merito dell'apparizione o del fenomeno -che si esprime con le formule del *constat* oppure del *non constat*- deve sempre essere riservato al Vescovo diocesano e a chi sovrintende una comunità equiparata, quali la prelatura territoriale, l'abbazia territoriale, il vicariato apostolico, la prefettura apostolica e l'amministrazione apostolica eretta stabilmente (can. 368 CIC).

Il giudizio dell'Ordinario è richiesto che sia fatto *scienter et conscienter*. La *scientia*, nel nostro caso, non si presume "infusa" e non avrebbe come oggetto proprio solo la notizia esatta del fatto asserito ma anche il possesso dei criteri tradizionali per il discernimento dei carismi e degli spiriti.

Per questa ragione è già nelle disposizioni contenute nei decreti del Concilio di Trento che si parla della necessità di fare ricorso agli esperti che possano aiutare l'Ordinario nel suo giudizio sul fenomeno: "*Adhibitis in consilium theologis et aliis piis viris*", si legge, cioè "*Siano chiamati alcuni teologi e altri uomini pii per un parere*".

Le ricordate norme del Dicastero per la Dottrina della Fede del 1978 ribadiscono l'opportunità che il Vescovo competente possa costituire anche

una commissione composta con degli esperti in diritto canonico e in teologia, nonché anche di psicologia. Bisogna comunque precisare che il parere di questa eventuale commissione è solamente consultivo, mentre il giudizio definitivo sarà sempre del Vescovo.

Questo giudizio canonico del Vescovo può dunque avvenire secondo una delle formulazioni seguenti<sup>5</sup>:

1) *Constat facta quovis fundamento carere*: in questi casi vi è evidenza che i fatti non hanno nessun fondamento, ma sono originati da inganno o frutto di illusione, spesso semplici truffe con intenti di carattere economico.

2) *Constat de non supernaturalitate factorum*: è provato che i fatti sono sprovvisti di qualsiasi carattere soprannaturale, ma si tratta di fenomeni spiegabili umanamente. In alcuni casi però, si potrebbe trattare di fenomeni di origine diabolica.

3) *Non Constat de supernaturalitate factorum*: l'origine soprannaturale in questo caso non può essere provata. In effetti non si ritiene di dover prendere una decisione, e pertanto non si deve considerare in maniera semplicistica come un giudizio negativo.

4) *Constat de supernaturalitate factorum*: in questo caso l'accertamento, dopo accurata e qualificata analisi con l'ausilio di esperti, conferma l'origine soprannaturale dei fatti che quindi sono riconosciuti come veri, dal punto di vista pastorale e canonico<sup>6</sup>.

## Il metodo di valutazione dei fenomeni

Il discernimento circa l'autenticità di una rivelazione o di un'apparizione richiede alcune procedure da seguire:

1) È necessario approfondire la persona del beneficiario: in particolare bisogna valutare la salute psichica e fisica del soggetto, l'assenza

<sup>5</sup> Il teologo Dhanis (1953, p. 397) ha scritto che l'approvazione ecclesiale di una rivelazione privata contiene tre elementi: il messaggio relativo non contiene nulla che contrasta la fede ed i buoni costumi; è lecito renderlo pubblico, ed i fedeli sono autorizzati a dare ad esso in forma prudente la loro adesione.

<sup>6</sup> Questo per le apparizioni riconosciute dalla Chiesa, come quelle di Lourdes: per approfondire: Bôval (1977), Rivera (1987); Serretti (2003), Tornielli & Laurentin (2008); Perrella (2011); Perella & Roggio (2012).

di malattie psichiche, che possano essere all'origine del fenomeno. Allo stesso modo vanno valutate le qualità morali del soggetto, quali l'onestà, la sincerità, il disinteresse e l'esclusione di un intento di trarre dei profitti da questi fatti.

2) Valutare il contenuto della rivelazione, in particolare la sua conformità alla Rivelazione; in particolare l'assenza di errori dottrinali attribuiti a Dio stesso, alla Vergine Maria o a un Santo.

3) Valutare accuratamente la natura, la forma e le sue modalità dei fenomeni;

4) La finalità e i suoi frutti che nascono da questi fenomeni. Valutare quali e quanti siano i frutti collegati al fenomeno, sia nel soggetto che nei fedeli. Si tratta cioè di valutare la presenza di una sana devozione, del ritorno alla pratica dei sacramenti, dalla eventuale testimonianza di grazie e guarigioni, legate sempre ai fatti oggetto dell'esame.

L'eventuale Commissione d'inchiesta che è stata costituita con questo compito dovrà svolgere questi esami distinguendo i due punti di vista: l'aspetto naturale (il fatto esaminato è di origine naturale o preternaturale?) e quello soprannaturale, cioè la fede.

Nel suo discernimento su questi fenomeni l'Ordinario potrebbe essere aiutato facendo riferimento ai criteri che il Dicastero per la Dottrina della Fede ha dato in un recente documento del 2016, che riguarda il discernimento dei doni carismatici, ovviamente adattandoli ai casi concreti:

- a) primato della vocazione di ogni cristiano alla santità;
- b) impegno alla diffusione missionaria del vangelo;
- c) confessione di fede cattolica;
- d) testimonianza di una comunione fattiva con tutta la Chiesa;
- e) riconoscimento e stima della reciproca complementarità di altre componenti carismatiche nella Chiesa;
- f) accettazione dei momenti di prova nel discernimento dei carismi;
- g) presenza di frutti spirituali;
- h) dimensione sociale di evangelizzazione<sup>7</sup>.

Nel suo recente prontuario per discernere le vere dalle false apparizioni Enrico Roncaglia aggiunge alcuni suggerimenti per sgomberare il campo da

---

<sup>7</sup> Congregazione per la Dottrina della Fede, 2016, p. 18.

un approccio sentimentale: evitare la curiosità eccessiva (“non andare in cerca della profezia...”), ansia per il futuro incerto (“La fede ci salva”), attenzione all’esaltazione della figura carismatica (“per questo il Cielo per le rivelazioni più importanti ha scelto bambini o comunque anime semplici...”)⁸.

## **Il compito degli altri Ordinari verso i propri fedeli**

Tranne che il caso in cui sia stato incaricato formalmente con un mandato dalla Santa Sede, l’Ordinario che non è quello del luogo dei fenomeni o delle apparizioni non è competente canonicamente ad emettere un giudizio.

Tuttavia, rientra nella sua competenza la facoltà di esprimere un parere su questi fenomeni estranei al suo territorio, potendo così dare indicazioni ai suoi fedeli, sconsigliando, se lo ritiene necessario, al suo popolo di organizzare un pellegrinaggio in un determinato luogo ove vi siano state le presunte apparizioni.

## **Alcuni casi particolari**

Le Norme del 1978 della Congregazione stabiliscono delle eccezioni a quanto abbiamo fin qui descritto, poiché la Conferenza episcopale regionale o nazionale può intervenire in due casi:

- a) quando lo stesso Vescovo del luogo dopo che abbia svolto le sue indagini ricorre alla medesima Conferenza perché si possa ricevere un ulteriore e più accurato giudizio sui fenomeni;
- b) il secondo tipo di ricorso alla Conferenza Episcopale regionale o nazionale non viene richiesto dall’Ordinario del luogo ma deriva dal fatto che la presunta apparizione o i fenomeni oggetto dell’indagine hanno acquisito una rilevanza regionale o nazionale, anche se sarà sempre necessario il previo consenso del Vescovo competente: *“semper tamen praevio consensu Ordinarii loci”*.

---

<sup>8</sup> Roncaglia (2022, pp. 52-55), che aggiunge: “Al contrario per giungere a un giudizio quanto più possibile oggettivo dei fenomeni, bisogna cercare di possedere: 1) L’umiltà...2) L’amore alla Verità... 3) La grazia di Dio...”

Un'altra eccezione alla procedura riservata all'Ordinario del luogo è prevista dalle Norme del 1978 con l'intervento della Sede Apostolica; questo può avvenire sia su domanda dell'Ordinario stesso, sia di un gruppo qualificato di fedeli, sia anche direttamente in ragione della giurisdizione universale del Sommo Pontefice.

### **L'intervento della Sacra Congregazione per la dottrina della Fede**

Per l'intervento dell'allora Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede non è necessario il consenso dell'Ordinario del luogo, a differenza, come visto sopra, dei casi in cui vi sia invece l'intervento della Conferenza Episcopale.

Le Norme del 1978 tuttavia delineano tre casi di ricorso al Dicastero per la Dottrina della Fede:

- 1) il ricorso è richiesto dall'Ordinario del luogo, dopo che lo stesso abbia svolto le prime indagini;
- 2) il ricorso viene richiesto da un gruppo qualificato di fedeli, purché la loro richiesta nasca dalla comunione con i Pastori e non sia spinta da motivi sospetti, come voler forzare il discernimento a cui è chiamato l'Ordinario;
- 3) il "ricorso" *motu proprio*: si tratta di un intervento di iniziativa del Dicastero, appunto *motu proprio*, quindi non di un vero ricorso: "È diritto della Congregazione intervenire di propria iniziativa nei casi più gravi specialmente se la questione concerne una gran parte della Chiesa, sempre dopo aver consultato l'Ordinario, e se conviene, anche la Conferenza Episcopale", leggiamo nelle norme del 1978.

Si tratta, come accennano le stesse norme, di un intervento motivato nei casi più gravi, "*in casibus gravioribus*", senza che siano però specificati altri elementi a supporto di questo intervento. Tuttavia, anche quando il Dicastero o prevedono il dovere di consultare sempre l'Ordinario del luogo.



## Un caso particolare

Per completare il quadro che stiamo affrontando è interessante accennare la questione legata ai messaggi di Fatima di cui si occupò nell'anno 2000 l'allora Prefetto della Dottrina della Fede, il Cardinale Ratzinger. La pubblicazione del Terzo segreto di Fatima, infatti, venne accompagnata da una nota teologica del futuro Papa Benedetto XVI che contiene preziose riflessioni per il tema che stiamo trattando.

In questo documento viene ancora ribadito dall'allora Prefetto il carattere relativo di questi fenomeni, denominati rivelazioni private, a cui i fedeli possono (non devono) aderire, come un "valido aiuto per comprendere e vivere meglio il Vangelo nell'ora attuale": sebbene "non lo si deve trascurare", allo stesso tempo non vi è nessun obbligato verso di essi (Congregazione per la Dottrina della Fede, 2000).

Questa precisazione, che può apparire scontata, in realtà acquista valore in considerazione del dibattito dottrinale che si era acceso in dottrina in quegli anni sul valore da attribuire a questi fenomeni: una parte della dottrina arrivò a sostenere che nei casi di riconoscimento dei fenomeni da parte della Chiesa non si fosse tenuti solo ad un assenso di prudenza umana, come sostenuto nella dottrina tradizionale, ma piuttosto un assenso definitivo (can. 750 § 2) o addirittura di fede (can. 750 § 1)<sup>9</sup>.

La posizione dottrinale relativa a questi fenomeni descritta nel documento del cardinal Ratzinger che accompagnava la pubblicazione del Terzo segreto di Fatima, acquista poi un valore Magisteriale perché venne ripresa e sviluppata nell'Esortazione Apostolica post-sinodale *Verbum Domini*, di cui riteniamo utile per la sua chiarezza riportare questa lunga citazione:

Il Sinodo ha raccomandato di "aiutare i fedeli a distinguere bene la Parola di Dio dalle rivelazioni private" (*Propositio* 47), il cui ruolo "non è quello... di 'completare' la Rivelazione definitiva di Cristo, ma di aiutare a viverla più pienamente in una determinata epoca storica" (Catechismo della Chiesa Cattolica, 67). Il valore delle rivelazioni private è essenzialmente diverso dall'unica rivelazione pubblica: questa esige la nostra fede; in essa, infatti, per mezzo di parole umane e della mediazione della comunità vivente della Chiesa, Dio stesso parla a noi. Il criterio per la verità di una rivelazione privata è il suo orientamento a Cristo stesso. Quando essa ci allontana da Lui, allora essa non viene certamente dallo Spirito Santo, che ci guida all'interno del Vangelo e non fuori di esso. La rivelazione privata è un aiuto per questa fede, e si manifesta come credibile proprio

---

<sup>9</sup> Si può approfondire questo dibattito in Salvatori (2017).

perché rimanda all'unica rivelazione pubblica. Per questo l'approvazione ecclesiastica di una rivelazione privata indica essenzialmente che il relativo messaggio non contiene nulla che contrasti la fede ed i buoni costumi; è lecito renderlo pubblico, ed i fedeli sono autorizzati a dare ad esso in forma prudente la loro adesione. Una rivelazione privata può introdurre nuovi accenti, fare emergere nuove forme di pietà o approfondirne di antiche. Essa può avere un certo carattere profetico (cfr. 1 Tess 5,19-21) e può essere un valido aiuto per comprendere e vivere meglio il Vangelo nell'ora attuale; perciò, non lo si deve trascurare. È un aiuto, che è offerto, ma del quale non è obbligatorio fare uso. In ogni caso, deve trattarsi di un nutrimento della fede, della speranza e della carità, che sono per tutti la via permanente della salvezza. (Benedetto XVI, 2010)

Una chiarezza teologica e una profondità spirituale che non necessita di alcun ulteriore commento<sup>10</sup>.

### **Cosa prevede la legge civile nei casi dei falsi fenomeni: l'esempio dell'Italia**

Nei casi che anziché fenomeni soprannaturali si tratti di vere truffe, finalizzate ad un illecito guadagno economico a danno di persone deboli o che, trovandosi in situazioni di particolare difficoltà, si aggrappano a false promesse, la legge tutela innanzitutto la collettività. Vi sono differenze tra le legislazioni dei diversi paesi ma tutti prevedono delle norme che puniscono finti fenomeni finalizzati a realizzare delle vere truffe.

Prendiamo ad esempio cosa è previsto dalla legislazione italiana che in questi casi, come detto, è simile alle leggi di molti Stati democratici che appartengono alla tradizione del diritto romano, mentre diversa si presenta la situazione giuridica di coloro che vengono incriminati per truffa nei paesi del *commow law*<sup>11</sup>.

Nell'ordinamento penale italiano, dunque, quando viene accertato che collegato a questi finti fenomeni c'è l'intenzione di truffare, si può incorrere nel reato previsto dall'articolo 661 del codice penale, che prevede: "Chiunque,

---

<sup>10</sup> Per studiare i fenomeni legati alle apparizioni Mariane, recentemente la *Pontificia Academia Mariana Internationalis (Pami)* ha istituito una Commissione con l'incarico di analizzare e interpretare i diversi casi di mariofanie - apparizioni, lacrimazioni, locuzioni interiori, stigmate e altri fenomeni mistici - che sono ancora in attesa di una pronuncia dell'autorità ecclesiastica circa la loro autenticità.

<sup>11</sup> I sistemi che appartengono alla tradizione giuridica di *common law* prevedono l'assoluta discrezionalità del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale, sia la presenza della giuria popolare come organo del giudizio; da questi due aspetti deriva la difficoltà a ricostruire in astratto l'ambito della rilevanza penale della truffa (Hall & Gluek, 1958; Kalven Jr. & Zeisel, 1966).

pubblicamente, cerca con qualsiasi impostura, anche gratuitamente, di abusare della credulità popolare è soggetto, se dal fatto può derivare un turbamento dell'ordine pubblico, alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000”.

Si tratta dell'applicazione di una sanzione amministrativa, poiché un Decreto legislativo del 15 gennaio 2016 ha depenalizzato il reato: una tutela quindi non molto efficace perché spesso ci troviamo di fronte a raggiri che fruttano anche grandi somme di denaro non facilmente recuperabili per chi è caduto in queste trappole.

In questi casi però si può sempre configurare un reato più grave, quello di truffa, previsto dall'articolo 640 del codice penale:

Chiunque, con artifizii o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:

- 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
- 2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità;
- 3) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5<sup>12</sup>.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente.

## Conclusioni

Nel Catechismo della Chiesa Cattolica è affermato al numero 67:

Lungo i secoli ci sono state delle rivelazioni chiamate ‘private’, alcune delle quali sono state riconosciute dall'autorità della Chiesa... Il loro ruolo non è quello... di ‘completare’ la Rivelazione definitiva di Cristo, ma di aiutare a viverla più pienamente in una determinata epoca storica.

---

<sup>12</sup> Si tratta di una delle aggravanti previste da questo articolo, che riguarda “l'aver approfittato di situazione di minorata difesa della vittima”.

Non emerge dunque una preclusione dinanzi a questi fenomeni, ma la necessità che siano studiati e approfonditi per garantire la comunità ecclesiale soprattutto da possibili confusioni.

La disciplina canonica che regola l'accertamento della veridicità dei fenomeni di apparizioni o rivelazioni si presenta quindi estremamente prudente nella consapevolezza che la notevole diffusione di questi eventi si collega spesso a semplici allucinazioni da parte di persone affette da qualche problema di carattere psicologico e altre volte a veri e propri tentativi di inganno e truffa, finalizzati a realizzare arricchimenti a danno di fedeli in buona fede o che vivendo in una situazione di difficoltà esistenziali se non di disperazione, tendono a cadere più facilmente in queste trappole.

Il primo responsabile dell'accertamento è il Vescovo del luogo dove si sono verificati i fenomeni, chiamato a emettere un giudizio circa la natura di queste rivelazioni, coadiuvato da una commissione di esperti che può incaricare di approfondire l'evento. Sulla base di quanto accertato potrà poi formulare il proprio giudizio, guidato dai criteri che la Congregazione per la Dottrina della Fede ha dato nel documento del 2016 sul discernimento dei doni carismatici.

Un giudizio che potrà concludersi con una delle seguenti alternative: *Constat facta quovis fundamento carere*, per cui il fenomeno è il frutto di un inganno o di una vera e propria truffa; *Constat de non supernaturalitate factorum*, non sono soprannaturali, ma potrebbero anche essere di origine diabolica; *Non Constat de supernaturalitate factorum*, non si prende una decisione ma l'origine soprannaturale in questo caso non può essere provata e *Constat de supernaturalitate factorum*, quando l'accertamento, dopo accurata e qualificata analisi con l'ausilio di esperti, conferma l'origine soprannaturale dei fatti che quindi sono riconosciuti come veri, dal punto di vista pastorale e canonico.

La normativa attuale consente al Vescovo di permettere ancor prima del termine dell'indagine alcune manifestazioni di culto legate al fenomeno: quando, al termine delle indagini, si giunge ad una conclusione favorevole, a maggior ragione si potrà permettere le manifestazioni pubbliche di culto o di devozione continuando però a vigilare con attenzione e con grande prudenza sulla prosecuzione di questo evento, facendo particolare attenzione ai frutti spirituali che ne potrebbero conseguire per i fedeli.

In alcuni casi abbiamo visto che potrà essere opportuno per il discernimento chiedere l'intervento della Conferenza Episcopale regionale

o Nazionale oppure della Santa Sede: la Sacra Congregazione per la dottrina della Fede potrà inoltre intervenire *motu proprio* nei casi in cui il fatto oggetto dell'indagine coinvolga una consistente parte della Chiesa, ma sempre dopo aver consultato l'Ordinario, e, se la situazione lo richiede, anche la Conferenza Episcopale.

Criterion guida rimarrà dunque sempre la Rivelazione, per cui

In materia di visioni e apparizioni siamo chiamati a essere o a diventare più cauti e più aperti. L'adorazione del mistero di Dio incarnato, morto e risorto per l'umanità, còlta e compiuta nella fede, è atto che supera ogni fenomeno mistico e bisognerà ogni giorno approfondire la conoscenza e l'intimità con Gesù, che nella fede svela ai discepoli il mistero del Padre e dell'uomo. (Mucci, 1989, p. 433)

### ***La nuova disciplina***

Una nuova disciplina per i fenomeni e le apparizioni è ora contenuta nel documento del Dicastero per la Dottrina della Fede, pubblicato venerdì 17 maggio 2024, entrato in vigore due giorni dopo, domenica 19, festa di Pentecoste.

Si tratta di una rivisitazione della procedura che abbiamo illustrato, con alcune importanti novità, tra le quali risalta il coinvolgimento diretto del Dicastero per la Dottrina della Fede che dovrà approvare la decisione finale del Vescovo ma anche avrà la facoltà di intervenire *motu proprio* quando lo ritenga opportuno e in qualunque momento della fase di discernimento.

Un'altra importante novità di questo documento, che intende rispondere alla necessità di far fronte ai numerosi fenomeni degli ultimi anni che spesso coinvolgono ambiti sovranazionali, è la previsione di sei possibili voti finali al termine del discernimento.

Sono dunque introdotte importanti novità che, pur sempre collegate a quanto abbiamo descritto della precedente procedura che occorre conoscere, meritano un successivo approfondimento.

## Riferimenti bibliografici

### 1. Fonti ecclesiastiche

- Benedetto XVI. (2010). Esortazione apostolica post-sinodale *Verbum Domini* (30/09/2010). In *AAS* 102, 681-787.
- Concilio Ecumenico Vaticano II. (1966). Costituzione dogmatica *Dei Verbum* sulla divina rivelazione (18/11/1965). In *AAS* 58, 817-835.
- Congregazione per la Dottrina della Fede. (2000). Il messaggio di Fatima (26/06/2000). In *Ench. Vat.* 19, nn. 974-1021.
- Congregazione per la Dottrina della Fede. (2011). *Prefazione alle Norme per procedere nel discernimento di presunte apparizioni e rivelazioni* (14/12/2011). [https://www.vatican.va/roman\\_curia/congregations/cfaith/documents/rc\\_con\\_cfaith\\_doc\\_20111214\\_prefazione-levada\\_it.html](https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20111214_prefazione-levada_it.html)
- Congregazione per la Dottrina della Fede. (2012). Pubblicazione delle Norme per procedere nel discernimento di presunte apparizioni e rivelazioni, emanate dalla Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede il 25 febbraio 1978. In *AAS* 104, 497-500. [https://www.vatican.va/roman\\_curia/congregations/cfaith/documents/rc\\_con\\_cfaith\\_doc\\_19780225\\_norme-apparizioni\\_it.html](https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19780225_norme-apparizioni_it.html)
- Congregazione per la Dottrina della Fede. (2016). *Lettera Iuvenescit Ecclesia ai vescovi della Chiesa cattolica sulla relazione tra doni gerarchici e carismatici per la vita della Chiesa* (15/05/2016). Libreria Editrice Vaticana.
- Dicastero per la Dottrina della Fede. (2024). *Per procedere nel discernimento di presunti fenomeni naturali* (17/05/2024). [https://www.vatican.va/roman\\_curia/congregations/cfaith/documents/rc\\_ddf\\_doc\\_20240517\\_norme-fenomeni-soprannaturali\\_it.html](https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_ddf_doc_20240517_norme-fenomeni-soprannaturali_it.html)
- Francesco. (2022). Costituzione Apostolica *Praedicate Evangelium* (19/03/2022). In *L'Osservatore romano* (31/03/2022), I-XII.
- Francesco. (2022). Lettera Apostolica *Fidem servare* (11/02/2022). In *L'Osservatore romano* (14/02/2022), 12.

### 2. Autori

- Billet, B. (1973). Le fait des apparitions non reconnues par L'Église. In B. Billet, J. M. Alonso, B. Bobrinskoy, M. Oraison, & R. Laurentin, *Vraies et fausses apparitions dans L'Église*. Lethielleux-Bellarmin.
- Bôval, M. (1977). *Bernadette Soubirous: Une sainte proche de nous: Analyse suivie*

- d'une étude comparative avec Thérèse de Lisieux.* Gofflot.
- De Fiores, S. (1987). Le “rivelazioni” mariane. Analisi del fenomeno. Significato teologico-pastorale. *La Madonna*, 35(4), 93–114.
- Dhanis, E. (1953). Sguardo su Fatima e bilancio di una discussione. *La Civiltà Cattolica*, 104, 392–406.
- Galot, J. (1985). Le apparizioni private nella vita della Chiesa. *La Civiltà Cattolica*, 136(2), 19–33.
- Hall, L., & Glueck, S. (1958). *Cases on criminal law and its enforcement* (2<sup>a</sup> ed.). West Publishing Company.
- Kalven Jr., H., & Zeisel, H. (1966). *The American Jury*. Little, Brown and Company.
- Laurentin, R., & Sbalchiero, P. (2010). *Dizionario delle “apparizioni” della Vergine Maria*. Edizioni ART.
- Mucci, G. (1989). Le apparizioni. Teologia e discernimento. *La Civiltà Cattolica*, 141(1), 424–433.
- Perrella, S. M. (2007). *Le apparizioni mariane: “Dono” per la fede e “sfida” per la ragione*. San Paolo.
- Perrella, S. M. (2010). Le mariofanie, presenza e segno della mediazione materna della Madre del Signore. In *Apparitiones Beatae Mariae Virginis in historia, fide, theologia. Acta congressus mariologici-mariani internationalis in civitate Lourdes anno 2008 celebranti: Vol. I*. Pontificia Academia Mariana.
- Perrella, S. M. (2011). *Impronte di Dio nella storia. Apparizioni e Mariofanie*. Edizioni Messaggero.
- Perrella, S. M., & Roggio, G. M. (2012). *Apparizioni e mariofanie: Teologia, storia, verifica ecclesiale*. San Paolo.
- Rivera, A. (1987). Bibliografía reciente sobre las apariciones marianas. *Estudios Marianos* 52, 385-399.
- Roncaglia, E. (2022). *Rivelazioni private: Prontuario per distinguere le vere e le false apparizioni*. Fede e Cultura.
- Salvatori, D. (2017). I criteri elaborati dalla Congregazione per la dottrina della fede per giudicare con probabilità certa de *veritate et supernaturalitate* circa presunte apparizioni o rivelazioni. *Quaderni di diritto ecclesiale*, 30(1), 13–34.
- Serretti, M. (2003). *Il discernimento di Dio*. Città Nuova.
- Tornielli, A., & Laurentin, R. (2008). *Lourdes. Inchiesta sul mistero a 150 anni dalle apparizioni*. ART.